



## IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE TRAMITE L'INA

1. Vision del progetto
2. Stakeholders
3. Le modifiche normative necessarie
4. Descrizione del progetto

### 1. Vision del progetto

Il sistema anagrafico nazionale è disciplinato dalla legge n. 1228 del 1954 e dal regolamento attuativo D.P.R. n. 223 del 1989. A queste fonti si aggiungono le fonti che disciplinano l'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) e precisamente la legge n. 470 del 1988 e il regolamento D.P.R. n. 323 del 1989.

Il sistema anagrafico nazionale composto da 8101 anagrafi comunali non è purtroppo integrato. I difetti maggiori che potremmo rilevare sono:

- Le anagrafi comunali non sono in grado di dialogare in cooperazione applicativa per cui il cittadino deve girare da un ufficio all'altro per poter ottenere la certificazione corrente/storica così come è impossibile ottenere il certificato di residenza/stato di famiglia di un soggetto terzo qualora sia sconosciuto il suo comune di residenza.
- Al di là dei diritti relativi all'autocertificazione, è evidente che il cittadino possa non ricordare esattamente alcuni dati e soprattutto la data precisa della decorrenza giuridica dell'evento anagrafico pertanto abbia necessità di richiedere la certificazione.
- L'INA rappresenta un vero e proprio indice; reca in sé solo alcune informazioni tralasciandone altre, in primo luogo l'indirizzo di residente, per cui l'utente deve necessariamente compiere due passaggi, collegarsi all'INA e poi interagire con il comune competente anche per dati essenziali e correnti.
- All'INA possono accedere solo le PPAA e non i cittadini privati. Questi non hanno accesso all'INA neppure in maniera mediata dall'ufficiale d'anagrafe. Il cittadino italiano non conosce l'INA, non percepisce la sua utilità né gli oneri organizzativi tesi al suo popolamento/aggiornamento in quanto non esiste nessun servizio a valore aggiunto per il cittadino/impresa che veda l'INA coinvolta direttamente. Il cittadino ad esempio, non ha la possibilità di ottenere un certificato dall'ufficiale d'anagrafe, che attesti la presenza del cittadino nell'INA e il comune competente al rilascio della certificazione anagrafica.
- La totalità delle variazioni anagrafiche (sistema XML AP5) viaggiano sul SAIA ma sovente una PA non ha interesse a sottoscrivere una convenzione con il Ministero dell'Interno per richiedere qualche sporadica certificazione, specie se non ha archivi massivi di dati da tenere aggiornati oppure perché è una PA che lavora in un contesto territoriale circoscritto (ad esempio una concessionaria di un servizio pubblico locale). Sarebbe importante in questo senso stabilire tre tipologie di convenzione:
  - a) convenzione per la mera consultazione dell'INA
  - b) convenzione per la consultazione dell'INA e la fruibilità, tramite SAIA, dei dati anagrafici utili per aggiornare specifiche banche dati (sempre che esista una legge/regolamento che consentano l'accesso agli elenchi anagrafici)
  - c) convenzione per la consultazione dell'INA, la fruibilità dei dati con SAIA e il ritorno di servizi di propria competenza da veicolare tramite i comuni. (ad esempio fornire i dati anagrafici alla MTCT per l'aggiornamento delle patenti/carte di circolazione il cui iter procedimentale prevede anche un coinvolgimento diretto dei comuni)

E' evidente pertanto che l'utente finale sia esso un cittadino, un professionista o un imprenditore:

- non percepisce la visione d'insieme del sistema anagrafico nazionale
- non percepisce il ruolo di regia del Ministero dell'Interno
- non percepisce il ruolo dei Comuni e di chi li rappresenta

Viceversa percepisce:

- un disallineamento costante tra le diverse banche dati pubbliche
- un servizio anagrafico frammentario che si evidenzia tutti i giorni in termini di qualità ed efficienza in quanto le 8103 anagrafi italiane non dialogano tra loro mentre il cittadino viaggia da un comune ad un altro.
- una discrasia rispetto a servizi già integrati quali ad esempio le visure camerali, gli estratti contributivi dell'INPS, i certificati giudiziari (certificati penali e dei carichi pendenti) che documentano situazioni nazionali

**Questo progetto vuole soffermarsi sull'idea di creare un sistema anagrafico integrato (o meglio federato) introducendo un servizio di certificazione anagrafica nazionale accessibile indistintamente da qualsiasi comune italiano.**

#### **Punti fondamentali del progetto:**

1. Mantenere l'attuale assetto delle anagrafi della popolazione, il quale rimane decentrato sul territorio in capo ai Sindaci, quale condizione di salvaguardia per la migliore qualità del dato in termini di controllo, monitoraggio e certificazione dello stesso evitando altresì di appesantire il sistema centrale di un archivio di oltre 59 milioni di posizioni. Questo consentirà di semplificare le ipotetiche osservazioni del Garante della Privacy.
2. Potenziare la centralità dell'INA quale strumento di consultazione delle informazioni essenziali del cittadino ma, altresì, di richiesta del servizio di certificazione anagrafica nazionale. Deve essere possibile rilasciare un certificato di presenza nell'INA del cittadino.
3. Stabilire una flessibilità di accesso al servizio di certificazione anagrafica integrata consentendo ai comuni di poter certificare le proprie posizioni a richiesta di altro comune in diverse modalità favorendo un graduale percorso culturale all'approccio tecnologico che dovrà concludersi per tutti nell'utilizzazione della firma digitale, della pec e ovviamente dell'INA (ci saranno comuni che utilizzeranno posta elettronica ordinaria e fax per poi passare al documento digitale firmato elettronicamente inviato su PEC e/o su sistema di posta elettronica INA-SAIA, una sorta di webmail su INA-SAIA in cui i comuni hanno uno spazio virtuale che consente lo scambio di certificazioni, tracciandone le transazioni)
4. L'ufficiale d'anagrafe non può certificare allo sportello una posizione che non sia stata allineata all'INA
5. Il sistema deve trovare le risorse di sostentamento al proprio interno. Il cittadino utente pagherà il servizio applicando i diritti previsti dalle ricerche di archivio in quanto verranno consultati diverse banche dati (quella del comune che accoglie la domanda, l'INA e quelle dei comuni competenti a seconda del certificato richiesto.). Si consiglia di rivedere la legge sui diritti di segreteria (legge 604/1962 innalzando i diritti di segreteria in generale)

## **2. Stakeholders**

1. Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici e Centro Nazionale dei Servizi Demografici
2. ANCI e Ancitel
3. ANUSCA
4. Comuni italiani
5. PPAA
6. Soggetti privati

## **3. Le modifiche normative necessarie**

### **Legge 24/12/1954 n. 1228 art.1**

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, e il rilascio della certificazione anagrafica di cui all'art. 33 e' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle generalita' delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate. (1)

L'INA promuove inoltre il servizio di richiesta e rilascio della certificazione anagrafica alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati aventi diritto. Questi ultimi accedono ai servizi erogati dall'INA per il tramite di un qualsiasi ufficio Anagrafe comunale accreditato al servizio medesimo.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalita' per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali e dei soggetti privati al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'. (1)

-----  
(1) Comma prima aggiunto dall'art. 2-quater, DL 27/12/2000, n. 392 e successivamente così sostituito dall'art. 1-novies, D.L. 31/3/2005, n. 44, convertito, con modificazioni, in L. 31/5/2005, n. 88.

**Commento:** si stabilisce nell'art. 1 della legge anagrafica che l'INA è anche il punto centrale per avviare la richiesta/riscontro della certificazione. In questo senso si innalza la fonte normativa in quanto il servizio di certificazione tramite INA è già previsto nell'art. 6 del DM 240/2005. Questo servizio sarà erogato al soggetto privato solo dai comuni accreditati. L'accreditamento si otterrà solo con il popolamento e aggiornamento dell'INA entro 24 ore ai sensi dell'art. 16 bis della legge 2/2009. Il Ministero dell'Interno rilascerà specifico contrassegno che evidenzia che il Comune è in grado di rilasciare una certificazione anagrafica "nazionale"

Si vuole passare dall'obbligo normativo spesso non cogente nei fatti (visto che manca la sanzione) all'incentivo visto che il Comune aggiornando l'INA avrà 3 vantaggi: avrà un servizio in più di valore nazionale, maggiore visibilità e maggiori risorse finanziarie

### **Decreto Presidente della Repubblica 30/5/1989 n. 223, dopo l'art. 23 inserire l'art. 23 bis Variazioni anagrafiche registrate informaticamente e aggiornamento dell'INA**

L'Ufficiale d'anagrafe che ha provveduto nel proprio archivio informatico a registrare il dato anagrafico o ad aggiornarlo, provvede immediatamente ad inoltrare la specifica comunicazione all'INA attraverso il sistema INA -SAIA. In attesa del completamento della procedura di aggiornamento, la certificazione anagrafica è sospesa.

### **Decreto Presidente della Repubblica 30/5/1989 n. 223 art.33** **Capo VI - Certificazioni anagrafiche**

#### **Certificati anagrafici**

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia **dei cittadini residenti nel proprio comune**

1.bis L'ufficiale d'anagrafe rilascia altresì a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia dei cittadini residenti in altro comune italiano previo accesso allo specifico servizio realizzato nell'INA e conseguente acquisizione dei dati da parte del comune competente alla loro certificazione

2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici **del proprio comune o di altri comuni italiani**, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2, dell'articolo 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.

3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.

4. Le modalità di accesso al servizio di richiesta/rilascio della certificazione anagrafica tramite INA sono disciplinate dal regolamento di gestione dell'INA

### **Decreto Ministero dell'interno 13/10/2005 n. 240 art.3**

1.L'INA e' l'infrastruttura tecnologica che garantisce l'esercizio dei processi di interscambio e cooperazione, in attuazione delle finalita' di cui all'articolo 2, tra i comuni, il Ministero dell'interno e gli altri soggetti autorizzati, di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2.Per assicurare i suddetti processi di cooperazione ed interscambio in materia di informazione anagrafica, l'indice gestisce le informazioni identificative necessarie alla corretta ed univoca associazione tra cittadino e comune di residenza. Detto indice contiene, per ciascun cittadino, le seguenti informazioni:

a) cognome; b) nome; c) luogo e data di nascita; d) codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle entrate; e) codice ISTAT del comune di ultima residenza e codice ISTAT della sezione di censimento. **f) Data ultimo aggiornamento da parte del Comune**

3.L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA, da parte dei soggetti autorizzati di cui al successivo articolo 5, e' disciplinato dalla legge e dal presente regolamento.

### **Decreto Ministero dell'interno 13/10/2005 n. 240 art.5**

1. Ai servizi resi disponibili dall'INA accedono, in modalita' telematica, in qualita' di soggetti fornitori e/o fruitori, tramite il Centro nazionale per i servizi demografici:

a) il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali, della corretta individuazione del comune di residenza di ciascun cittadino e del rilascio della carta di identita' elettronica;

b) le prefetture - UTG, le questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti;

c) l'Istat per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualita' statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica;

d) l'Agenzia delle entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini;

e) Il Ministero degli affari esteri, per la tenuta e l'aggiornamento dell'AIRE e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;

**f) i comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA, per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali e per la richiesta e produzione della certificazione anagrafica alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed ai soggetti privati aventi titolo;**

g) le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», diverse da quelle indicate nella lettera a), ai fini della corretta individuazione della residenza di ciascun cittadino, previa

richiesta, da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi che rendono necessario l'accesso;

h) gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 marzo 1993, n. 63, ai fini della corretta individuazione della residenza dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico;

i) ogni altra pubblica amministrazione centrale o locale che ne faccia richiesta da sottoporre al Ministero dell'interno, in cui siano precisati i presupposti normativi o regolamentari dell'attività svolta e le specifiche motivazioni che rendano necessario l'accesso, in conformità di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dal punto 7 del Piano di azione di e-government del 2000 in materia di anagrafi.

2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente comma 1, è subordinata alle modalità concordate con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici ed individuate da un'apposita convenzione, nella quale sono specificati i presupposti normativi e le motivazioni che rendono necessario lo scambio.

3. L'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'INA è gratuito per le Amministrazioni pubbliche mentre è pagamento per i soggetti privati. In questo senso gli ufficiali d'anagrafe sono legittimati a richiedere la corresponsione di uno specifico diritto stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno.

4. L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA è assicurato, in collegamento telematico con il CNSD, tutti i giorni dell'anno e nell'arco dell'intera giornata, secondo le modalità tecniche previste dalle direttive di cui all'articolo 9, comma 1.

#### **Decreto Ministero dell'interno 13/10/2005 n. 240 art.5 bis**

##### **Accreditamento al servizio di certificazione anagrafica nazionale tramite l'INA**

1. Il Comune che ha provveduto a popolare l'INA e ad aggiornarlo costantemente, è autorizzato dal Centro Nazionale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno ad accedere allo specifico servizio di "Consultazione INA e Richiesta della Certificazione

2. Il Comune abilitato alle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzato ad utilizzare un apposito contrassegno "Sportello Anagrafico Nazionale" da apporre sul sito Internet comunale e presso i locali dell'Ufficio Anagrafe

3. Il Ministero dell'Interno pubblicherà l'elenco dei comuni abilitati al rilascio della certificazione anagrafica nazionale tramite INA

4. Il Ministero dell'Interno può sospendere il comune dall'accesso, dandone preventivo avviso motivato, qualora l'INA non sia aggiornato almeno ogni 2 giorni salvo non vi siano state variazioni anagrafiche in corso o per motivi tecnici debitamente comunicati al Centro Nazionale dei Servizi Demografici;

#### **Decreto Ministero dell'interno 13/10/2005 n. 240 art.5 ter**

##### **Modalità di richiesta del certificato anagrafico nazionale tramite l'INA**

1. L'Ufficiale d'anagrafe del Comune accreditato secondo le modalità indicate all'art. 5 bis, accoglie da chiunque avente titolo, la richiesta di certificazione relativa ad un cittadino non presente nella propria banca dati anagrafe.

2. L'Ufficiale d'anagrafe produce a chiunque ne faccia richiesta il certificato di iscrizione in INA di un cittadino ivi registrato riportando tutte le informazioni essenziali indicate nell'art. 3 del DM 240/2005

3. L'Ufficiale d'anagrafe qualora il cittadino ricercato non è presente in INA produce l'attestazione che il medesimo non è ivi registrato

4. L'Ufficiale d'anagrafe, a richiesta del soggetto interessato avente titolo, inoltra tramite lo specifico servizio INA la richiesta di certificazione al comune titolare dei dati anagrafici per la successiva produzione della certificazione

5. Il comune titolare del dato anagrafico riscontra la richiesta attraverso il sistema di

cooperazione applicativa dell'INA o qualora sia impossibilitato/non accreditato all'utilizzo del sistema INA, per fax o per posta elettronica certificata allegando o documento cartaceo o documento digitale sottoscritto digitalmente che saranno debitamente conservati da entrambi i comuni coinvolti

6. L'ufficiale d'anagrafe che ha ricevuto la richiesta di certificazione, ottenuti i documenti dal comune titolare dei dati anagrafici, produce il certificato al soggetto richiedente dando evidenza nel certificato stesso del Comune titolare dei dati, del Comune che ha rilasciato la certificazione e del riscontro dei dati tramite INA

#### **4. Descrizione del progetto**

Il progetto consiste nell'implementare del servizio di certificazione tramite INA così come prevede l'art. 5 del DM 240 del 2005. Si vuole creare presso il CNSD un servizio anagrafico di portata nazionale per dare gli stessi servizi erogati dall'Anagrafe tributaria, SSN, INPS, CCIAA, Casellario penale, il tutto senza creare una banca dati unica anzi rafforzando la titolarità del dato in capo al singolo comune che dovrà essere incentivato e responsabilizzato nell'adempimento degli obblighi.

Verrà prevista una specifica area accessibile attraverso porta applicativa in cui vi sarà la possibilità di ricerca (singola e multipla) per

- per comune
- per codice fiscale
- cognome/nome/data di nascita
- cognome/data di nascita
- cognome
- comune AIRE

Esisteranno due macro-funzioni di certificazione:

- A) La Certificazione di presenza nell'INA: consentirà al cittadino di conoscere i dati essenziali della persona ricercata e il comune competente alla certificazione ufficiale. Il servizio consentirà la stampa dello specifico certificato. Il sistema deve contabilizzare la richiesta e l'accesso per i futuri pagamenti.
- B) La Certificazione anagrafica:
1. residenza e indirizzo
  2. stato di famiglia
  3. stato di famiglia con parentela
  4. stato di famiglia con stato civile
  5. cittadinanza
  6. esistenza in vita
  7. permesso di soggiorno
  8. attestato di soggiorno/soggiorno permanente
  9. storico di residenza
  10. variazioni storiche di residenza e abitazione
  11. anagrafico di nascita
  12. anagrafico di decesso
  13. anagrafico di matrimonio
  14. estratti di matrimonio
  15. estratti di decesso
  16. estratti di nascita

La certificazione di cui al punto B) sarà rilasciata dal comune competente in diverse modalità:

- a. Automatica ex art. 15 quinquies della legge 38/1990 con firma del sindaco prestampata. I dati saranno acquisiti tramite specifico Webservice realizzato e distribuito gratuitamente a tutti i comuni
- b. FAX su carta. In questo caso il comune che ha accolto dal cittadino la richiesta di certificazione dovrà conservare il fax e produrre uno specifico certificato che sostanzialmente dirà:

<i>Visto l'anagrafe della popolazione residente di questo comune</i>
<i>Vista l'INA</i>
<i>Acquisita la certificazione dal comune di xx titolare del dato anagrafico</i>
<i>Certifica che</i>

- c. Posta Elettronica Certificata con documento firmato digitalmente: il documento consegnato in modalità digitale o verrà stampato e asseverato dall'ufficiale d'anagrafe che ha accolto l'istanza del cittadino, previo verifica del documento (salvo implementazione del timbro digitale).

## 6. Aspetti tecnologici

Il progetto richiede l'inserimento di alcuni dati aggiuntivi in INA (esiste già una proposta presentata dal Ministero dell'Interno) e di alcune informazioni tecniche fondamentali per avvisare chi interroga se esiste una movimentazione in corso o la data di aggiornamento. L'accesso avverrà tramite certificati di sicurezza già installati dai comuni all'interno dei propri sistemi informativi in quanto relativi al backbone e alla porta di cooperazione applicativa al CNSD

## 7. Aspetti economici

Il progetto verrà alimentato dai diritti fissi acquisiti dai cittadini tramite il comune.

Il sistema deve contabilizzare la transazione come segue:

1. Tipologia di servizio: certificazione di presenza in INA/certificazione anagrafica
2. Comune che ha acceduto
3. Operatore che effettuato la richiesta
4. Data di accesso
5. Comune competente alla certificazione
6. Data di evasione della richiesta
7. CF consultato
8. Tipologia di certificazione
9. Diritto fisso

### **Promemoria per il decreto che dovrebbe rivedere i diritti di segreteria e introdurre la tariffazione sui certificati tramite INA**

1. I certificati di un cittadino presente in banca dati dovrebbe passare dagli attuali € 0,52 (0,26 per quelli esenti da imposta di bollo) a 5,00 (2,50 per gli esente da imposta di bollo). I Certificati di ricerca storica da 5,16 (2,58) dovrebbero passare a 20,00 (10,00 esente bollo).

2. Il certificato di presenza nell'INA deve costare 5,00

3. La certificazione anagrafica nazionale tramite INA deve costare 10,00 (5,00 per quella esente da imposta di bollo)

4. I diritti sulla certificazione anagrafica nazionale saranno così corrisposti:

- € 7,00 (3,50) per i Comuni coinvolti nel servizio
- € 1,00 (0,50) per il Ministero dell'Interno per la gestione del servizio (in cooperazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni)
- € 1,00 (0,50) per il Ministero delle Finanze per i servizi connessi al Codice Fiscale
- € 1,00 (0,50) per il Ministero dell'Interno per la formazione obbligatoria degli ufficiali d'anagrafe che verrà erogata tramite l'Accademia Nazionale degli Ufficiali di stato civile ed anagrafe

Relativamente alla quota per i comuni pari ad € 7,00 (3,50) viene così ripartita:

- € 4,50 (2,25) per il comune che accoglie la richiesta
- € 2,50 (1,25) per il comune titolare del dato anagrafico (sempreché sia anch'esso autorizzato al servizio in quanto aggiornante l'INA, viceversa avrà diritto solo ad €

1,00 (0,50) mentre i restanti € 1,50 (0,75) andranno al comune che accoglie la richiesta)

**Imposta di bollo:** i certificati richiesti in bollo verranno prodotti con la dicitura "Certificato da regolarizzare con l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 642/1072. Il cittadino acquisterà la marca da bollo che verrà annullata dall'utilizzatore finale evitando al comune di avviare la complessa procedura burocratica per il pagamento del bollo in modo virtuale